



Conto di versamento

Informazioni e condizioni

La vostra assicurazione sulla vita sta giungendo a scadenza e avete ancora bisogno di tempo per trovare la soluzione di investimento più adatta? Decidete con calma mentre il vostro denaro continua a lavorare per voi.

Il conto di versamento si riallaccia a un contratto di assicurazione sulla vita con prestazione in caso di vita giunto a scadenza. L'intero importo di versamento o parti di esso possono essere trasferiti direttamente sul conto di versamento. Il conto di versamento vi consente di investire il capitale dell'assicurazione sulla vita che vi è stato erogato a un tasso d'interesse interessante per un massimo di tre anni, senza spese di alcun genere. Non appena avrete preso una decisione in merito all'utilizzo del capitale, potete prelevare il vostro denaro oppure investirlo in un nuovo prodotto di Generali, in qualsiasi momento nel corso dei tre anni di durata del conto di versamento.

Versamento minimo

Il versamento minimo è di CHF 10000.–. Il capitale deve provenire direttamente da un contratto di assicurazione sulla vita scaduto di Generali. Non sono ammessi altri versamenti come prestazioni di rendita, capitale da riscatti di polizze in essere e trasferimenti di capitale da banche e/o altre compagnie di assicurazioni o fondi provenienti dal 2° pilastro (LPP).

Numero di conti

Per ogni contratto di assicurazione sulla vita scaduto è possibile aprire un solo conto.

Remunerazione

Il tasso d'interesse viene adeguato periodicamente in funzione dell'andamento del mercato. Le condizioni sul tasso d'interesse in vigore si trovano sul sito Internet generali.ch.

La remunerazione viene effettuata al 31.12 di ogni anno oppure pro rata in caso di chiusura del conto nel corso dell'anno. L'ammontare del capitale e dei proventi degli interessi è indicato nel certificato di capitale e degli interessi. Il certificato serve quale allegato per la dichiarazione d'imposta.

Valuta del conto

Esclusivamente franchi svizzeri.

Durata

La durata del conto è di massimo tre anni. Scaduto questo periodo, il conto viene chiuso e il capitale, compresi gli accrediti di interessi, vengono versati su un conto bancario o un conto postale svizzero.

Età d'entrata / Domicilio / Nazionalità

Persone fisiche dai 18 anni domiciliate in Svizzera, con cittadinanza svizzera o stranieri con permesso B (permesso di soggiorno) o C (permesso di domicilio).

Se il titolare del conto rinuncia al domicilio in Svizzera ciò ha come conseguenza la chiusura del conto alla data della notifica di partenza.

Prelievi parziali / Disdetta

Previa richiesta scritta è possibile in qualsiasi momento effettuare prelievi parziali a partire da CHF 5000.– o il prelievo dell'intero saldo inclusi gli interessi. In caso di importi particolarmente elevati, Generali può stabilire un termine di disdetta e un importo di versamento adattato.

Dopo ogni prelievo il saldo residuo deve ammontare a minimo CHF 5000.–. Se il saldo residuo è inferiore a CHF 5000.–, questo sarà versato, inclusi gli interessi, su un conto bancario o un conto postale svizzero.

In caso di violazione dell'obbligo di notifica (cfr. più avanti), Generali si riserva di disdire per iscritto il conto di versamento senza alcun preavviso.

Decesso

In caso di decesso del titolare del conto, il conto di versamento si estingue alla data del decesso. L'avere viene remunerato fino al giorno del decesso e confluisce nella massa ereditaria.

Informazioni sul conto

Le seguenti informazioni sul conto vengono fornite gratuitamente:

- conferma di apertura del conto
- estratto conto con tutti i movimenti al 31.12 incl. attestato relativo all'imposta preventiva
- estratto conto su richiesta

Imposte

Il conto di versamento è soggetto all'imposta preventiva, all'imposta sul reddito e a quella sulla sostanza. La remunerazione dell'avere è soggetta all'imposta preventiva del 35%. Gli interessi devono essere tassati come reddito, l'avere come sostanza.

Prestazioni non disponibili

- versamenti supplementari, costituzione in pegno, corrispondenza fermo banca, e-banking
- traffico pagamenti, ordini permanenti, saldo negativo, carta di conto, carta EC o carta di credito

Obblighi di notifica

Il titolare del conto di versamento si impegna a comunicare tempestivamente a Generali le seguenti modifiche:

- nuovo indirizzo di recapito o di domicilio
- cambiamenti di nome
- cambiamento del conto bancario
- modifiche riguardo la residenza fiscale

Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense "FATCA"

Obbligo di informazione del titolare del conto: il titolare del conto è tenuto a informare immediatamente Generali se, come "US-Person", è o sarà assoggettato all'imposizione fiscale degli Stati Uniti d'America (di seguito "Stati Uniti") o se sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti. Il titolare del conto deve altresì notificare se perde lo stato di "US-Person" oppure se per altri motivi non è più assoggettato all'imposizione fiscale statunitense. Determinante per la valutazione dello stato fiscale è esclusivamente il diritto tributario statunitense in vigore al momento della valutazione.

Secondo la convenzione della Svizzera con gli Stati Uniti che prevede una collaborazione atta a facilitare l'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sono considerate persone assoggettate all'imposizione fiscale statunitense oppure persone per le quali sussiste un indizio che lascia presupporre la loro imponibilità fiscale negli Stati Uniti in particolare:

- a) cittadini statunitensi o cittadini statunitensi con doppia cittadinanza
- b) persone con domicilio negli Stati Uniti sulla base di un permesso di soggiorno permanente (ad es. Greencard, incl. doppio domicilio)
- c) luogo di nascita negli Stati Uniti
- d) attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (incl. casella postale o "indirizzo di domicilio c/o" negli Stati Uniti)
- e) attuale numero di telefono negli Stati Uniti
- f) ordine permanente in un conto gestito negli Stati Uniti
- g) una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti relativamente a valori patrimoniali

Conseguenze in caso di inosservanza: qualora il titolare del conto violi colposamente l'obbligo di notifica, Generali ha la facoltà di disdire il contratto. La disdetta produce effetto dal momento in cui perviene al titolare del conto.

Protezione dei dati / Trasmissione di dati: se sussiste o insorge a posteriori un'imposizione fiscale statunitense o un nuovo indizio per l'obbligo fiscale statunitense, il titolare del conto autorizza inoltre Generali, in riferimento al presente contratto, a fornire dati fiscali personali e inerenti il presente contratto alle autorità svizzere o

straniere, in particolare all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS). L'inoltro dei dati avviene per via elettronica, in modalità transfrontaliera.

Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Obbligo di informazione del titolare del conto:

il titolare del conto è tenuto, alla stipulazione del contratto o su richiesta in un altro momento, a informare Generali, mediante autocertificazione, sul suo domicilio fiscale e a notificare i suoi numeri d'identificazione fiscale (TIN). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica (entità). In determinati casi le persone giuridiche hanno in particolare l'obbligo di notificare anche il domicilio fiscale delle persone che esercitano un controllo su di esse o dei beneficiari nonché lo stato SAI.

Eventuali cambiamenti delle informazioni fornite nell'autocertificazione, ad esempio il cambiamento del domicilio fiscale del titolare del conto, vanno comunicati senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento in questione. Inoltre occorre ritornare l'autocertificazione debitamente compilata, datata e firmata entro 30 giorni dall'invio da parte di Generali.

All'occorrenza e su richiesta di Generali il titolare del conto è tenuto a fornire altri documenti o dichiarazioni necessari per determinare il domicilio fiscale.

Conseguenze in caso di inosservanza / Dichiarazioni false:

fin quando non è in possesso di un'autocertificazione plausibile e completa da parte del titolare del conto, Generali non può accettare alcuna proposta del conto.

Se dopo la stipulazione del contratto non fornite per tempo a Generali le informazioni e i documenti necessari in particolare a determinare il domicilio fiscale, dovete tener conto che, a prescindere dal fatto che sussista o meno un obbligo fiscale all'estero, Generali trasmette i vostri dati personali e contrattuali all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta provvederà a inoltrarli all'autorità fiscale competente all'estero. Una notifica all'AFC può essere eseguita anche in base a indizi per un assoggettamento fiscale in uno Stato tenuto alla comunicazione.

Ai sensi dell'art. 35 LSAI è punito con la multa chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.

Protezione dei dati / Trasmissione di dati: nel caso in cui è soggetta a un obbligo di comunicazione legale, Generali è tenuta a trasmettere all'AFC i propri dati personali e contrattuali nonché eventualmente i dati di persone che esercitano il controllo o beneficiarie. I dati vengono trasmessi per via elettronica.

Generali si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a dette condizioni. Le eventuali modifiche saranno comunicate per iscritto al titolare del conto e, salvo opposizione scritta presso Generali entro 4 settimane dalla data della comunicazione, saranno ritenute accettate.